

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1144)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 5 marzo 1970*

*(V. Stampato n. 2291)*

**presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

**(DONAT - CATTIN)**

**di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia**

**(GAVA)**

**col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

**(CARON)**

**e col Ministro del Tesoro**

**(COLOMBO EMILIO)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza*

*il 6 marzo 1970*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  
3 febbraio 1970, n. 7, recante norme in materia di colloca-  
mento e accertamento dei lavoratori agricoli

### DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, recante norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, n. 2), dopo le parole « ai fini » è inserita la parola « normativi, ».

*All'articolo 2, primo comma, dopo le parole « designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante » sono inserite le parole « del Consiglio regionale ove costituito o »; le parole « da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e da uno dei coltivatori diretti » sono sostituite dalle parole « da cinque rappresentanti dei datori di lavoro di cui almeno due dei coltivatori diretti ».*

*All'articolo 3, n. 3), sono aggiunte le parole « e di esprimere pareri e di formulare proposte in merito all'assistenza a favore della manodopera migrante ».*

*Al n. 4), le parole « Sezioni di collocamento » sono sostituite con le parole « Sezioni dell'Ufficio del lavoro ».*

*Dopo il n. 6), sono inseriti i seguenti:*

« 7) di determinare, sentite le Commissioni provinciali, di cui al presente decreto, le particolari specializzazioni ammesse a richiesta nominativa, ai sensi del successivo articolo 11, ivi comprendendo quelle conferite con titolo di studio e diploma rilasciati da istituti di Stato o da corsi autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da fissare con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale »;

« 8) di fissare i criteri per la documentazione e l'accertamento dell'effettivo possesso delle cognizioni ed attitudini necessarie per le specializzazioni di cui al precedente punto 7) ».

*All'articolo 4, primo comma, le parole « da un rappresentante dell'Ufficio provinciale del Servizio per i contributi agricoli unificati » sono sostituite con le parole « dal direttore dell'Ufficio provinciale del Servizio per i contributi agricoli unificati o da un suo delegato »; le parole « da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e da uno dei coltivatori diretti » sono sostituite con le parole « da cinque rappresentanti dei datori di lavoro di cui almeno uno dei coltivatori diretti ».*

*Al settimo comma, le parole « di cui al successivo articolo 17 » sono sostituite con le parole « di cui ai nn. 5) e 6) del successivo articolo 5 ».*

*All'articolo 5, il n. 1) è sostituito dal seguente:*

*« 1) di formulare proposte alla Commissione regionale per la mano d'opera agricola ai fini delle determinazioni di cui al n. 7) del precedente articolo 3 »;*

*il n. 2) è sostituito dal seguente:*

*« 2) di formulare proposte alla Commissione regionale per la mano d'opera agricola ai fini delle determinazioni di cui al n. 8) del precedente articolo 3 ».*

*Dopo il n. 5) è inserito il seguente:*

*« 6) di svolgere i compiti di cui all'articolo 5 della legge 12 marzo 1968, n. 334 ».*

*All'articolo 6, primo comma, le parole « presso le Sezioni di collocamento » sono sostituite con le parole « presso le Sezioni dell'Ufficio del lavoro »; le parole « dal collocatore » sono sostituite con le parole « dal dirigente della Sezione »; le parole « da due rappresentanti dei datori di lavoro e da uno dei coltivatori diretti » sono sostituite con le parole « da tre rappresentanti dei datori di lavoro di cui almeno uno dei coltivatori diretti »; le parole « dei datori di lavoro a tre » sono sostituite con le parole « dei datori di lavoro a quattro ».*

*Al quarto comma, sono aggiunte in fine le parole « assicurando i diritti delle minoranze ».*

*All'articolo 7, primo comma, n. 4), le parole « comma terzo » sono sostituite con le parole « comma secondo »;*

*al n. 5) le parole « ai lavoratori subordinati » sono sostituite con le parole « ai lavoratori agricoli subordinati »; le parole « fine del trimestre » sono sostituite con le parole « fine di ciascun trimestre ».*

*Al terzo comma, le parole « all'articolo 4 della legge 12 marzo 1968, n. 334 » sono sostituite con le parole « al presente decreto ».*

*All'articolo 8, primo comma, le parole « Sezione di collocamento » sono sostituite con le parole « Sezione dell'Ufficio del lavoro »; le parole « dalla pubblicazione » sono sostituite con le parole « dall'ultimo giorno di pubblicazione ».*

*All'articolo 9, primo comma, le parole « dalla Sezione di collocamento » sono sostituite con le parole « dalla Sezione dell'Ufficio del lavoro ».*

*All'ultimo comma, dopo la parola « insoddisfatte » sono inserite le parole « alle Sezioni contermini e ».*

*All'articolo 10, primo comma, dopo le parole « alla Sezione » sono inserite le parole « dell'Ufficio del lavoro ».*

*Il terzo comma è sostituito dal seguente:*

*« Alle imprese diretto-coltivatrici è consentita l'assunzione diretta di non più di un lavoratore agricolo e per non più di cinquantuno giornate nell'anno. Nei comuni riconosciuti montani ai sensi delle leggi vigenti, alle imprese diretto-coltivatrici è consentita l'assunzione diretta di non più di due lavoratori agricoli e per non più di cinquantuno giornate nell'anno ciascuno ».*

*Al quarto comma, le parole « di parenti ed affini entro il terzo grado » sono sostituite con le parole « di parenti entro il terzo grado e di affini entro il secondo grado ».*

*Al decimo comma, le parole « alla Sezione di collocamento » sono sostituite con le parole « alla Sezione dell'Ufficio del lavoro ».*

*All'ultimo comma, le parole « comma primo » sono sostituite con le parole « presente decreto ».*

*All'articolo 11, secondo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

*« b) di personale rientrante nelle categorie individuate dalla Commissione regionale per la manodopera agricola ai sensi del n. 7) del precedente articolo 3 ».*

*Al terzo comma, la parola « qualifiche » è sostituita con la parola « specializzazioni ».*

*Al sesto comma, sono aggiunte le parole « e dai datori di lavoro non soggetti a tale obbligo ».*

*All'articolo 12, settimo comma, le parole « dagli atti del collocamento » sono sostituite con le parole « dagli atti di ufficio ».*

*All'articolo 13, secondo comma, dopo la parola « comunicazione » è inserita la parola « motivata »; le parole « otto giorni » sono sostituite con le parole « tre giorni »; le parole « del luogo ove si svolgono i lavori » sono sostituite con la parola « competente »; dopo le parole « intima al datore di lavoro » sono inserite le parole « dandone contemporaneamente comunicazione alla Commissione locale ».*

*All'articolo 14, primo comma, le parole « otto giorni » sono sostituite con le parole « quattro giorni ».*

*Al secondo comma, le parole « otto giorni » sono sostituite con le parole « quattro giorni ».*

*All'articolo 15, terzo comma, le parole « senza modifiche, salvo che non ravvisi motivi di manifesta illegittimità. In tal caso ne rifiuta, con provvedimento motivato, la pubblicazione, rimettendo la decisione al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale » sono sostituite con le parole « escludendo dagli elenchi stessi i nominativi per i quali ravvisi motivi di manifesta illegittimità. In tal caso il provvedimento di esclusione, con l'indicazione dei motivi, è notificato agli interessati ed è trasmesso al Ministro del lavoro e della previdenza sociale per le definitive determinazioni ».*

*All'articolo 16, è premesso il seguente comma:*

« Le Commissioni locali per la manodopera agricola debbono essere costituite entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

*Al secondo comma, le parole « di collocamento » sono soppresse.*

*All'articolo 17, secondo comma, dopo le parole « cancellazione degli elenchi nominativi » sono aggiunte le parole « indicandone i motivi ».*

*Al terzo comma, le parole « entro 180 giorni » sono sostituite con le parole « entro 100 giorni ».*

*Dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:*

« Qualora il Ministro non si pronunci entro un anno, il ricorso si intende accolto ».

*All'articolo 18, secondo comma, dopo le parole « sono prorogate fino al 31 dicembre 1970 » sono aggiunte le parole « e costituiscono titolo valido per il conseguimento da parte dei lavoratori delle prestazioni fino al 31 dicembre 1971 ».*

*È aggiunto, in fine, il seguente comma:*

« Le funzioni delle Commissioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, e successive modificazioni, vengono demandate alle Commissioni locali per la manodopera agricola di cui al precedente articolo 6 ».

*All'articolo 19, ultimo comma, le parole « agli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 » sono sostituite con le parole « agli articoli 6, 8, 9, 10 e 11 ».*

*All'articolo 20, quarto comma, le parole « Sezione di collocamento » sono sostituite con le parole « Sezione dell'Ufficio del lavoro ».*

*Sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:*

« Nei casi di recidiva nella violazione delle norme di cui al presente decreto, il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro comunica l'infrazione ai Ministri ed alle pubbliche amministrazioni che abbiano competenza a disporre la concessione di contributi, di agevolazioni fiscali e creditizie o comunque competenti a qualsivoglia intervento pubblico in favore del datore di lavoro trasgressore.

I Ministri e le pubbliche amministrazioni adotteranno le opportune determinazioni, fino alla revoca del beneficio, e, nei casi più gravi, potranno decidere l'esclusione del datore di lavoro trasgressore, per un tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore concessione od intervento ».

ALLEGATO

*Decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29, del 3 febbraio 1970.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondó, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di riordinare gli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli costituenti titolo per il conseguimento delle prestazioni previdenziali, in connessione con le norme sul collocamento dei lavoratori medesimi, nonché di prorogare per un breve periodo transitorio la validità degli elenchi esistenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

## DECRETA:

## ARTICOLO 1.

Ai fini dell'applicazione del presente decreto si considerano lavoratori agricoli:

- 1) i lavoratori da impiegare alle dipendenze dell'impresa agricola, anche se esercitata in forma cooperativa o consortile;
- 2) i lavoratori da impiegare in attività di raccolta di prodotti agricoli alle dipendenze di impresa non agricola, fermo restando il più favorevole inquadramento di cui essi godano ai fini salariali, previdenziali ed assistenziali.

## ARTICOLO 2.

In ogni regione, presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione è istituita la Commissione regionale per la manodopera agricola composta dal direttore dell'Ufficio, in qualità di presidente, dal vice direttore dell'Ufficio stesso, da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante dell'Ente di sviluppo o degli Enti di sviluppo operanti nella regione designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante del Comitato regionale per la programmazione economica, da undici rappresentanti dei lavoratori, da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e da uno dei coltivatori diretti, designati, su richiesta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, nella richiesta, tiene conto del grado di rappresentatività delle organizzazioni e provvede con la procedura prevista dal comma quarto dell'articolo 3 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Per ogni membro effettivo viene nominato un supplente. In caso di assenza o di impedimento del direttore dell'Ufficio del lavoro e della massima occupazione la Commissione è presieduta dal vice direttore dell'Ufficio stesso.

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dura in carica tre anni. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del presidente.

La Commissione è convocata dal presidente di sua iniziativa ovvero su richiesta motivata di almeno la metà dei rappresentanti dei lavoratori o dei datori di lavoro.

Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario del ruolo degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

## ARTICOLO 3.

La Commissione regionale per la manodopera agricola ha il compito:

1) di formulare annualmente la previsione del fabbisogno regionale di manodopera agricola, nonché le conseguenti proposte in materia di formazione professionale e di mobilità geografica dei lavoratori;

2) di impartire, in conformità alla legge e alle norme regolamentari, le disposizioni che si rendano necessarie in materia di avviamento e di accertamento dei lavoratori agricoli, per effetto delle particolari condizioni dell'agricoltura nella regione;

3) di impartire direttive ai fini della compensazione territoriale della manodopera agricola nell'ambito regionale, in relazione ai fabbisogni previsti od accertati nelle singole località;

4) di riferire periodicamente al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sulla attuazione delle norme legislative e regolamentari nonché delle singole direttive in materia di collocamento dei lavoratori agricoli, da parte delle Sezioni di collocamento di cui al n. 2 dell'articolo 11 della legge 22 luglio 1961, n. 628, operanti nella regione;

5) di formulare proposte alla Commissione centrale, di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1949, n. 264, nelle materie di competenza;

6) di esprimere parere su questioni poste dagli Uffici del lavoro e della massima occupazione e dagli Ispettorati del lavoro.

Ai fini del coordinamento con la programmazione economica regionale, il direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione è componente del Comitato regionale per la programmazione economica.

## ARTICOLO 4.

In ogni provincia, presso l'Ufficio del lavoro e della massima occupazione è istituita la Commissione provinciale per la manodopera agricola, composta dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, in qualità di presidente, dal vice direttore dell'Ufficio stesso, da un rappresentante dell'Ufficio provinciale del Servizio per i contributi agricoli unificati, da un rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, da dieci rappresentanti dei lavoratori, da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e da uno dei coltivatori diretti, designati, su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dalle organizzazioni sindacali provinciali di categoria.

Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, nella richiesta, tiene conto del grado di rappresentatività delle

organizzazioni e provvede con la procedura prevista dal comma quarto dell'articolo 3 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Per ogni membro effettivo viene nominato un supplente. In caso di assenza o di impedimento del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione è presieduta dal vice direttore dell'Ufficio stesso.

La Commissione è nominata con provvedimento del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e dura in carica 3 anni. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del presidente.

La Commissione è convocata dal presidente di sua iniziativa ovvero su richiesta motivata di almeno la metà dei rappresentanti dei lavoratori o dei datori di lavoro.

Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario del ruolo degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

Quando la Commissione decide i ricorsi di cui al successivo articolo 17, il vice direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è sostituito da un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie o delle Casse mutue provinciali di Trento e Bolzano.

Per ogni riunione della Commissione, ai partecipanti è corrisposto un gettone di presenza di lire 2.000, a carico del Servizio per i contributi agricoli unificati.

#### ARTICOLO 5.

La Commissione provinciale per la manodopera agricola ha il compito:

1) di individuare particolari qualifiche per le quali è ammessa la richiesta nominativa ai sensi del successivo articolo 11, ivi comprendendo quelle conferite con titoli di studio e diplomi rilasciati da Istituti di Stato o da corsi autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste da determinarsi annualmente con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

2) di fissare i criteri per la documentazione e l'accertamento dell'effettivo possesso delle cognizioni ed attitudini necessarie per le qualifiche di cui al numero precedente;

3) di fissare i criteri per la documentazione e l'accertamento dell'effettivo possesso da parte del lavoratore della qualifica dallo stesso dichiarata all'atto della richiesta della iscrizione nelle liste di collocamento ai sensi del successivo articolo 9;

4) di individuare le località in cui, tenuto conto dell'elevato indice di disoccupazione, l'avviamento su richiesta numerica può avvenire non esclusivamente secondo l'anzianità di iscrizione nelle liste, ma anche in base allo stato di bisogno; di fissare i criteri secondo i quali, nei casi suindicati, la Commissione locale per la manodopera agricola di cui all'articolo successivo deve formare la graduatoria di precedenza; di fissare i criteri da seguire per i turni di lavoro a rotazione;

5) di decidere i ricorsi di cui al comma primo del successivo articolo 17.

## ARTICOLO 6.

Presso le Sezioni di collocamento nella cui circoscrizione risultino residenti almeno cinquanta lavoratori iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, è istituita la Commissione locale per la manodopera agricola, composta dal collocatore che la presiede, da cinque rappresentanti dei lavoratori, da due rappresentanti dei datori di lavoro e da uno dei coltivatori diretti, designati, su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dalle organizzazioni sindacali provinciali di categoria. Nel caso che il numero dei lavoratori residenti iscritti negli elenchi sia superiore a cinquecento il numero dei rappresentanti dei lavoratori è elevato a sette e quello dei rappresentanti dei datori di lavoro a tre.

Qualora il numero dei lavoratori iscritti negli elenchi sia inferiore a cinquanta, i compiti spettanti alla Commissione locale sono svolti dalla Commissione istituita presso altra Sezione della provincia, scelta tra le più vicine o più agevolmente raggiungibili con provvedimento del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, previo parere della Commissione provinciale per la manodopera agricola.

Il numero degli iscritti negli elenchi ai fini previsti dai commi precedenti è riferito al 31 dicembre dell'anno antecedente a quello della scadenza della Commissione. Nella prima applicazione del presente decreto, il numero degli iscritti è riferito al giorno di entrata in vigore del decreto stesso.

Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, nell'effettuare le richieste di cui al primo comma, tiene conto del grado di rappresentatività delle organizzazioni e provvede con la procedura prevista dal quarto comma dell'articolo 3 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

La Commissione è nominata con provvedimento del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e dura in carica tre anni. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del presidente.

La Commissione nella prima riunione elegge il vice presidente e il segretario nel proprio seno.

La Commissione è convocata dal presidente di sua iniziativa ovvero su richiesta motivata di almeno la metà dei rappresentanti dei lavoratori o dei datori di lavoro. In questo caso il presidente è tenuto ad effettuare la convocazione entro quarantotto ore dalla richiesta; in mancanza vi provvede il vice presidente.

Alla scadenza del triennio, un terzo dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali non può essere confermato nell'incarico.

## ARTICOLO 7.

La Commissione locale per la manodopera agricola ha il compito:

1) di stabilire, in conformità ai criteri fissati dalla Commissione provinciale per la manodopera agricola ai sensi del n. 4 del precedente articolo 5, se debbono essere effettuati turni di lavoro a rotazione; di fissare i turni medesimi; di compilare ed aggiornare periodicamente la graduatoria delle precedenzae per l'avviamento al lavoro;

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2) di rilasciare il nulla-osta per l'avviamento al lavoro in accoglimento di richieste nominative, avanzate ai sensi del successivo articolo 11;

3) di convalidare l'avviamento al lavoro in accoglimento di richieste nominative, autorizzato provvisoriamente dalla Sezione ai sensi del successivo articolo 12;

4) di adottare i provvedimenti definitivi di cui al comma terzo del successivo articolo 9;

5) di compilare, limitatamente ai lavoratori subordinati e in conformità ai dati forniti dalla Sezione, gli elenchi nominativi, principali e suppletivi, dei lavoratori dell'agricoltura, di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modificazioni, da trasmettere all'Ufficio provinciale del Servizio per i contributi agricoli unificati ai sensi del successivo articolo 15, rispettivamente entro il 20 gennaio di ciascun anno ed entro 20 giorni dalla fine del trimestre;

6) di formulare annualmente la previsione del fabbisogno locale di manodopera agricola.

Ai fini della compilazione degli elenchi di cui al numero cinque, la Commissione locale per la manodopera agricola ha altresì il compito di accertare, su richiesta motivata degli interessati, le giornate prestate dai partecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334.

Per l'accertamento, ai fini previdenziali e contributivi, delle giornate di lavoro di cui al comma precedente, si applicano i valori medi d'impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, stabiliti con deliberazione delle Commissioni provinciali di cui all'articolo 4 della legge 12 marzo 1968, n. 334, avuto riguardo ai modi correnti di coltivazione dei terreni e di allevamento e custodia del bestiame, nonché alle consuetudini locali.

Le deliberazioni di cui al comma precedente sono approvate, sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le giornate accertate sono cumulate a tutti gli effetti a quelle prestate dai medesimi soggetti in qualità di lavoratori subordinati.

Avverso le deliberazioni adottate dalla Commissione locale per la manodopera agricola nell'espletamento dei compiti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) gli interessati possono ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica, al direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione il quale decide, in via definitiva, previo parere della Commissione provinciale per la manodopera agricola. Il ricorso avverso le risultanze degli elenchi è ammesso in conformità alle disposizioni di cui al successivo articolo 17.

Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro può, con provvedimento motivato, disporre l'annullamento delle deliberazioni della Commissione locale relative ai compiti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del presente articolo, quando queste risultino in contrasto con i criteri stabiliti dalla Commissione provinciale ovvero adottate in violazione delle norme del presente decreto.

## ARTICOLO 8.

Quando il datore di lavoro abbia assunto un lavoratore agricolo in violazione degli obblighi previsti dal presente decreto, il lavoratore può

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

chiedere l'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al successivo articolo 15 ovvero l'indicazione negli elenchi medesimi delle giornate di lavoro in tal modo effettuate, mediante domanda alla Sezione di collocamento da presentarsi, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla pubblicazione degli elenchi nominativi riferentisi all'anno in cui il lavoro è stato prestato. La domanda deve contenere l'indicazione del datore o dei datori di lavoro, nonché del tempo e del luogo delle prestazioni.

La Commissione locale, valutate le dichiarazioni del lavoratore, decide sulla domanda e dispone le necessarie integrazioni degli elenchi nominativi.

La Sezione dà notizia all'Ispettorato provinciale del lavoro e all'Ufficio provinciale del Servizio per i contributi agricoli unificati della domanda del lavoratore e della decisione della Commissione entro otto giorni dalla decisione medesima.

## ARTICOLO 9.

Il lavoratore che chiede di essere avviato al lavoro agricolo subordinato ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 aprile 1949, n. 264, modificato dall'articolo 2 della legge 10 febbraio 1961, n. 5, viene iscritto dalla Sezione di collocamento in apposita lista.

Qualora il lavoratore non abbia esplicitato precedente attività lavorativa nella qualifica professionale dichiarata o non sia in possesso di idonea documentazione, il dirigente della Sezione provvede alla iscrizione in base alla richiesta ricevuta, rimettendo alla Commissione locale per la manodopera agricola la definitiva determinazione della qualifica professionale ai fini dell'avviamento al lavoro.

In ogni caso il dirigente della Sezione, tenuto conto anche dell'eventuale qualifica secondaria dichiarata dal lavoratore, propone a questi la iscrizione contemporanea nella lista di altro o altri settori produttivi ai soli fini dell'avviamento al lavoro.

La lista degli iscritti è esposta al pubblico presso la Sezione ed è aggiornata alla chiusura dell'ufficio con la indicazione degli avviati.

Le Sezioni comunicano settimanalmente le eccedenze di manodopera e le offerte di lavoro rimaste insoddisfatte agli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, i quali provvedono con eguale periodicità a portarle a conoscenza del pubblico su tutto il territorio nazionale. Le comunicazioni al pubblico devono essere effettuate anche a mezzo di affissione presso le Sezioni.

## ARTICOLO 10.

Chiunque intenda assumere alle proprie dipendenze lavoratori agricoli deve farne richiesta, salve le eccezioni previste dal presente decreto, alla sezione nella cui circoscrizione deve essere eseguita la prestazione di lavoro.

Qualora il luogo della prestazione è compreso nelle circoscrizioni di due o più Sezioni, la richiesta di assunzione deve essere rivolta alla Sezione nel cui territorio è ubicato il nucleo aziendale maggiore.

Alle imprese diretto-coltivatrici, qualora l'azienda sia ubicata a distanza superiore a tre chilometri dalla sede della Sezione, è consentita l'assunzione diretta di non più di due lavoratori agricoli e per non più di cinquantuno giornate nell'anno ciascuno.

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È consentita l'assunzione diretta di parenti ed affini entro il terzo grado.

Nei casi di cui ai commi terzo e quarto, è fatto obbligo all'imprenditore di dare comunicazione dell'assunzione alla Sezione entro trenta giorni.

Nel caso in cui la Sezione non possa provvedere sulle richieste numeriche per mancanza di lavoratori iscritti, trasmette d'ufficio la richiesta ad altra Sezione, in conformità alle direttive di cui al n. 3) del precedente articolo 3.

È vietato il passaggio del lavoratore agricolo direttamente ed immediatamente dall'azienda nella quale è occupato ad un'altra.

È ammesso lo scambio di manodopera di cui all'articolo 2139 del codice civile.

Il lavoratore agricolo, senza cambiare la propria residenza, può trasferire la sua iscrizione nelle liste di collocamento di qualsiasi altra Sezione del territorio nazionale.

La richiesta di trasferimento può essere presentata alla Sezione di collocamento del comune di residenza o a quella nelle cui liste il lavoratore intende trasferire la propria iscrizione. Le Sezioni interessate provvedono a trasmettere gli atti necessari al trasferimento dell'iscrizione.

Lo Stato e gli enti pubblici sono soggetti all'obbligo di cui al comma primo, limitatamente al personale la cui assunzione non avvenga per concorso pubblico.

## ARTICOLO 11.

La richiesta di avviamento deve essere numerica per qualifica professionale e deve contenere l'indicazione della durata del rapporto di lavoro. È ammessa l'indicazione di durata a tempo indeterminato, stagionale e comunque con approssimazione, qualora sia giustificata dalla particolare natura del lavoro da eseguire.

La richiesta di avviamento può essere nominativa quando concerne la assunzione:

a) di impiegati amministrativi e tecnici con mansioni direttive, di concetto e d'ordine;

b) di personale rientrante nelle categorie individuate dalla Commissione provinciale per la manodopera agricola ai sensi del n. 1) del precedente articolo 5;

c) di un dipendente destinato esclusivamente a compiti di fiducia connessi alla vigilanza ed alla custodia. Tale numero, in relazione alle dimensioni e alle caratteristiche aziendali, può essere elevato a tre dalla Commissione provinciale per la manodopera agricola.

L'elenco delle qualifiche per le quali è ammessa la richiesta nominativa è esposto al pubblico presso ogni Sezione della provincia, con la indicazione della data dell'ultima deliberazione della Commissione provinciale per la manodopera agricola sull'elenco stesso.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno i datori di lavoro titolari di aziende agricole grandi e medie sono tenuti a dichiarare alla Sezione competente il piano colturale previsto per l'anno successivo ed il relativo fabbisogno qualitativo e quantitativo di manodopera. La dichiarazione deve contenere altresì l'indicazione degli eventuali rapporti di compartecipazione familiare, di colonia, e di salariato fisso per i quali è prevista la prosecuzione nell'anno successivo medesimo.

La dichiarazione è comunicata alla Commissione locale per la manodopera agricola ai fini della formulazione della previsione annuale del fabbisogno di manodopera agricola.

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La Sezione è tenuta a dare precedenza alle richieste di avviamento avanzate dai datori di lavoro che abbiano effettuato la dichiarazione di cui al comma quarto del presente articolo.

## ARTICOLO 12.

In caso di richiesta numerica, l'avviamento al lavoro ha luogo in ragione dell'anzianità di iscrizione del lavoratore nella lista, ovvero dei diversi criteri di cui all'articolo 5, punto 4), secondo la graduatoria delle precedenze approvata dalla Commissione locale per la manodopera agricola ai sensi del n. 1) del precedente articolo 7.

La graduatoria delle precedenze è esposta al pubblico presso la Sezione.

Il nulla-osta per le richieste nominative previste dall'articolo precedente è rilasciato dalla Commissione locale per la manodopera agricola. Nei casi di motivata urgenza il nulla-osta è provvisoriamente rilasciato dalla Sezione e convalidato dalla Commissione medesima entro 8 giorni.

Dei dinieghi di avviamento al lavoro per richiesta nominativa la Commissione locale per la manodopera agricola deve dare motivazione scritta su apposito verbale in duplice esemplare, uno da conservare presso la Sezione e l'altro presso il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Copia del verbale deve essere notificato immediatamente al datore di lavoro richiedente.

Nel caso in cui la Commissione locale per la manodopera agricola neghi la convalida ovvero non si pronunci entro venti giorni dalla data della comunicazione di avviamento, gli interessati possono inoltrare ricorso al direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il quale decide in via definitiva, previo parere della Commissione provinciale per la manodopera agricola.

La Sezione, anche nel caso di richiesta nominativa, indica nel provvedimento di avviamento la durata del rapporto dichiarata nella richiesta di avviamento, nonché la retribuzione prevista dai vigenti contratti collettivi. La Sezione rimette copia del provvedimento di avviamento al lavoratore e ne conserva un'altra per eventuali certificazioni a richiesta degli interessati.

A richiesta del lavoratore interessato, la Sezione rilascia la certificazione relativa al numero delle giornate effettuate nell'anno e risultanti dagli atti del collocamento.

Il datore di lavoro può rifiutare di assumere lavoratori i quali siano stati precedentemente da lui licenziati per giusta causa o per giustificato motivo determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro.

## ARTICOLO 13.

Nel caso in cui vi sia urgente necessità di evitare gravi danni alle persone, alle scorte vive, agli impianti o ai beni prodotti e non vi sia possibilità di rivolgersi tempestivamente alla competente Sezione ovvero questa non possa provvedere all'immediato avviamento, è data facoltà al datore di lavoro di assumere direttamente la manodopera strettamente necessaria per far fronte al pericolo di danno.

Il datore di lavoro è tenuto a dare comunicazione dell'assunzione entro otto giorni dall'assunzione medesima con l'indicazione della durata del rapporto, alla Sezione del luogo ove si svolgono i lavori. Il direttore del-

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, cui la comunicazione suindicata deve essere trasmessa immediatamente, cessato il pericolo di danno e l'urgenza di provvedere, intima al datore di lavoro di porre termine al rapporto ove questo sia continuato e dà disposizioni per l'annotazione, a cura della Sezione o delle Sezioni nella cui circoscrizione risultano residenti i lavoratori assunti direttamente, delle giornate di lavoro dai medesimi prestate.

## ARTICOLO 14.

Entro otto giorni dalla cessazione del rapporto, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione alla Sezione che ha provveduto all'avviamento.

In caso di modifica della qualifica durante lo svolgimento del rapporto, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione entro otto giorni alla Sezione che ha provveduto all'avviamento.

Il dirigente della Sezione fornisce all'ufficio provinciale del Servizio per i contributi agricoli unificati le notizie da questo richieste circa gli avviamenti effettuati e i rapporti di lavoro che abbiano avuto durata diversa da quella indicata nel provvedimento di avviamento.

## ARTICOLO 15.

Gli elenchi compilati a norma del n. 5) dell'articolo 7 dalla Commissione locale per la manodopera agricola sono trasmessi, con la relativa documentazione, a cura della Sezione, all'Ufficio provinciale del Servizio per i contributi agricoli unificati che provvede a renderli esecutivi mediante la pubblicazione, dopo averli integrati con i dati relativi alle prestazioni di lavoro agricolo non dipendente.

L'Ufficio provinciale del Servizio per i contributi agricoli unificati apporta direttamente modifiche agli elenchi compilati dalla Commissione locale al fine di correggere eventuali errori materiali.

Nei casi in cui, prima della pubblicazione, l'Ufficio provinciale del Servizio per i contributi agricoli unificati accerti posizioni individuali, risultanti dagli elenchi compilati dalla Commissione locale, non rispondenti agli atti del collocamento, ad effettive prestazioni di lavoro ovvero ai valori medi stabilibili ai sensi dei commi terzo e quarto del precedente articolo 7, invita la Commissione locale ad un nuovo esame, con provvedimento motivato in cui sono anche indicate le modifiche ritenute necessarie. Qualora la Commissione locale confermi, entro quindici giorni, la propria deliberazione originaria precisandone i motivi, l'Ufficio provinciale del Servizio per i contributi agricoli unificati è tenuto a pubblicare gli elenchi senza modifiche, salvo che non ravvisi motivi di manifesta illegittimità. In tal caso ne rifiuta, con provvedimento motivato, la pubblicazione, rimettendo la decisione al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

L'Ufficio provinciale del Servizio per i contributi agricoli unificati dà notizia delle deliberazioni confermate, di cui al comma precedente, agli Istituti previdenziali interessati, ai fini del ricorso alla Commissione provinciale per la manodopera agricola, ai sensi del successivo articolo 17.

Gli elenchi sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune o dei Comuni interessati, su richiesta dell'Ufficio provinciale del Servizio per i contributi agricoli unificati, entro sessanta giorni dal loro invio da parte della Commissione locale per la manodopera agricola. Della pubblicazione, a cura del Comune, viene data notizia a mezzo di pubbliche affissioni.

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ARTICOLO 16.

Sino al giorno dell'insediamento della Commissione locale per la manodopera agricola, le funzioni di questa sono esercitate dal dirigente della Sezione.

Nel caso di carenza funzionale della Commissione locale per la manodopera agricola, ovvero di ripetute, accertate violazioni da parte della medesima delle norme del presente decreto, il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, sentita la Commissione provinciale di cui al precedente articolo 4, dispone lo scioglimento della Commissione locale e nel termine di trenta giorni provvede alla sua ricostituzione nei modi previsti dall'articolo 6. Fino alla ricostituzione, agli adempimenti urgenti di competenza della Commissione provvede il dirigente della Sezione di collocamento.

## ARTICOLO 17.

Contro l'iscrizione o la mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori dipendenti della agricoltura ovvero contro la cancellazione dagli elenchi stessi e contro l'assegnazione di un numero di giornate di lavoro superiore o inferiore a quelle effettivamente prestate, gli interessati possono ricorrere alla Commissione provinciale per la manodopera agricola. Il ricorso deve essere proposto entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco.

Gli Uffici provinciali del servizio per i contributi agricoli unificati notificano ai lavoratori interessati la mancata iscrizione o la cancellazione dagli elenchi nominativi. In tali casi il termine per proporre il ricorso è di trenta giorni dalla notifica da effettuarsi a mezzo del messo comunale o del servizio postale.

La Commissione provinciale per la manodopera agricola, sentito il ricorrente a sua richiesta ed esperite le necessarie indagini, decide entro 180 giorni dalla ricezione del ricorso.

Qualora la Commissione provinciale per la manodopera agricola non si pronunci nel termine di cui al precedente comma, il ricorso si intende accolto.

Avverso le decisioni di cui al terzo comma è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale decide sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, e successive modificazioni.

Restano ferme le norme di cui al comma quarto dell'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 334.

## ARTICOLO 18.

Nelle province di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 322, le Commissioni locali per la manodopera agricola provvedono alla compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti con decorrenza dal 1° gennaio 1971.

Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma primo e secondo della legge 5 marzo 1963, n. 322, sono prorogate fino al 31 dicembre 1970. Il Servizio per i contributi agricoli unificati provvede alla formazione degli elenchi di variazione, concernenti nuove iscrizioni, cancellazioni e nuove classi-

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ficazioni di lavoratori, sentito il parere delle Commissioni comunali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, e successive modificazioni, le quali restano in funzione sino all'insediamento delle Commissioni locali per la manodopera agricola di cui al presente decreto.

Nelle province diverse da quelle indicate nel comma primo, le disposizioni del presente decreto in materia di compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli hanno efficacia con decorrenza dal 1° luglio 1970.

## ARTICOLO 19.

Nulla è innovato per quanto attiene all'accertamento ed alla riscossione dei contributi agricoli unificati, nonché all'accertamento dei lavoratori agricoli autonomi e delle giornate da questi effettuate, che rimangono attribuiti al Servizio per i contributi agricoli unificati, il quale vi provvede in conformità alle vigenti disposizioni.

Con effetto dal 1° gennaio 1970, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 2, 3 e 5 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412, nonché dell'articolo 7, commi secondo, terzo e quarto della legge 12 marzo 1968, n. 334.

Alle province diverse da quelle indicate nel comma primo del precedente articolo 18 le disposizioni suddette sono estese a decorrere dal 1° luglio 1970.

Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334.

## ARTICOLO 20.

Chiunque esercita la mediazione al fine dell'avviamento al lavoro di lavoratori agricoli o comunque in violazione delle norme del presente decreto è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000.

Se vi è scopo di lucro la pena è della multa da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Le medesime pene si applicano al datore di lavoro che si avvale dell'opera del mediatore.

I datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite della Sezione di collocamento sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 200.000 per ogni lavoratore assunto.

La medesima sanzione si applica al datore di lavoro che, avendo proceduto ad assunzione diretta ai sensi degli articoli 10 e 13, ometta di darne comunicazione alla sezione, ovvero non ottemperi all'intimazione di cessazione del rapporto.

Il datore di lavoro che omette di dare comunicazione alla Sezione della cessazione del rapporto a norma dell'articolo 14 è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500 a lire 1.000 per ogni lavoratore e per ogni giorno di ritardo.

La medesima sanzione si applica al datore di lavoro che omette di dare comunicazione alla Sezione della modifica della qualifica.

Per le violazioni previste dai commi quarto, quinto, sesto e settimo si osservano in quanto applicabili le norme della legge 3 maggio 1967, n. 317, sostituita alla competenza delle Autorità indicate nell'articolo 8 della legge medesima la competenza del capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro.

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ARTICOLO 21.

Le Commissioni previste dagli articoli 2, 4 e 6 esercitano funzioni pubbliche e sono organi dello Stato.

## ARTICOLO 22.

Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al Pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza.

Nelle controversie in sede giurisdizionale, il lavoratore esente dalla imposta complementare ha diritto all'ammissione al gratuito patrocinio quando ricorrano le altre condizioni previste dalle disposizioni vigenti.

Gli atti, documenti e provvedimenti relativi alle controversie in sede amministrativa e giurisdizionale in dipendenza del presente decreto beneficiano delle esenzioni fiscali previste dalla legge 2 aprile 1958, n. 319.

## ARTICOLO 23.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1970.

SARAGAT

RUMOR — DONAT-CATTIN — GAVA — CARON —  
COLOMBO EMILIO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA